



COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE,
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMPRENDENTE**

**PISCINA COMUNALE SCOPERTA,
CAMPO DA TENNIS E
CAMPO POLIVALENTE**

PERIODO 3/06/2017 – 31/10/2017

CVP 92.61.00.00.-0 - CIG 7049243359

INDICE

Art. 1	■	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 2	■	FINALITA
Art. 3	■	DURATA
Art. 4	■	DESCRIZIONE ED USO DELL'IMPIANTO
Art. 5	■	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 6	■	NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 7	■	ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO
Art. 8	■	SERVIZIO BAR
Art. 9	■	PUBBLICITA'
Art. 10	■	SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 11	■	SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 12	■	CESSIONE E SUB-APPALTO
Art. 13	■	SICUREZZA
Art. 14	■	ORARIO MINIMO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE STRUTTURE – TARIFFE
Art. 15	■	VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Art. 16	■	IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Art. 17	■	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 18	■	VIGILANZA SULL'USO DELL'IMPIANTO
Art. 19	■	DEPOSITO E CUSTODIA DEGLI ATTREZZI
Art. 20	■	REQUISITI DEL PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 21	■	RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
Art. 22	■	SOGGETTI AMMESI ALLA GARA
Art. 23	■	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Art. 24	■	PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 25	■	GARANZIE
Art. 26	■	SOPRALLUOGO
Art. 27	■	PENALITA'
Art. 28	■	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Art. 29	■	RECESSO
Art. 30	■	CONTROVERSIE
Art. 31	■	RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 32	■	RINVIO A NORME VIGENTI
Art. 33	■	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 34	■	ALLEGATI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo comprendente la Piscina Comunale scoperta, il Campo da Tennis ed il Campo Polivalente, situati in Bagnolo in Piano in Via XX Settembre, n. 3, il tutto come risultante dalle allegate planimetrie e da apposito stato di consistenza/inventario.

Pertanto, l'impianto sopra descritto viene concesso nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noto al Concessionario, a seguito di sopralluogo obbligatoriamente effettuato dallo stesso per poter partecipare alla gara d'appalto, di cui al successivo Art. 26 e così come da verbale di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto, dalla Stazione Appaltante.

I concorrenti alla gara dichiareranno su apposito modulo di aver preso visione degli immobili e degli impianti e di ritenerli idonei alle attività sportive a cui sono destinati.

Qualora, nel corso di vigenza della concessione, l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adequamenti, ecc... ad opera dell'Amministrazione Comunale, essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune.

All'uopo e fin da ora, il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, pienamente accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di cui sopra saranno concordati tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario.

Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico locale ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata dell'affidamento in concessione. E' consentito il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione Comunale nel caso contemplato dal successivo Art. 29.

ART. 2 – FINALITA'

La gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato viene concessa esclusivamente allo scopo di favorire e di rendere accessibili alle più ampie fasce di popolazione la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura dell'impianto comprendente la Piscina Comunale scoperta, il Campo da Tennis ed il Campo Polivalente, per finalità sociali e ricreative, in modo da promuovere la diffusione della pratica sportiva del nuoto nel territorio e mettendo in evidenza, al contempo, la funzione sociale dello sport e dell'attività motoria in acqua.

Essa comprende la gestione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in essi presenti, compreso lo spazio da adibire per l'eventuale esercizio di bar.

ART. 3 – DURATA

La presente concessione avrà validità dal **3.06.2017 al 31.10.2017**, con le seguenti precisazioni:

- ➔ la **piscina comunale** sarà aperta al pubblico dal **3 giugno al 3 settembre 2017** (tre mesi);
- ➔ il **campo da tennis ed il campo polivalente** saranno aperti al pubblico dal **3 giugno al 31 ottobre 2017**.

Prima della scadenza il Concessionario dovrà effettuare i lavori di ripristino dell'impianto sportivo.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.

Per motivi di pubblica utilità o emergenza l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere la vigenza della presente concessione.

In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale sospensione o revoca un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca.

Il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività del provvedimento che approva l'aggiudicazione definitiva.

ART. 4 – DESCRIZIONE ED USO DELL'IMPIANTO

Allo stato di fatto l'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato comprende:

STRUTTURA SPOGLIATOI:

- ingresso – biglietteria
- zona bar
- spogliatoi femminili per piscina comprensivi di servizi igienici e docce
- spogliatoi maschili per piscina comprensivi di servizi igienici e docce
- locale infermeria
- locale deposito e attrezzatura
- locale centrale termica
- spogliatoi femminili per tennis e pista polivalente comprensivi di servizi igienici e docce
- spogliatoi maschili per tennis e pista polivalente comprensivi di servizi igienici e docce
- ufficio

PISCINE

- vasca adulti m. 25,00 x 12,60, profondità variabile da m. 1,27 a 1,85
- vasca per bambini m. 15,00 x 7,00, profondità variabile da m. 0,42 a 0,92
- vasca di compenso interrata
- solarium esterno e area verde attorno alle vasche esterne

CENTRALE DI FILTRAZIONE

Per centrale di filtrazione è da intendersi la struttura coperta ubicata sul lato sud delle vasche comprendente:

- al piano terra due locali adibiti a deposito/magazzino
- al piano interrato un locale in cui sono installati n. 3 filtri e le apparecchiature di ricircolo

CAMPI TENNIS

- n. 2 campi tennis con superficie in materiale sintetico, uno dei quali utilizzabile come campo polivalente

Per quanto riguarda gli arredi, solamente gli armadietti degli spogliatoi e le scalette in acciaio della piscina, oltre che le porte da calcetto ed i due seggioloni segnapunti del campo polivalente sono di proprietà comunale.

Tutti i restanti arredi e le attrezzature della piscina (lettini, ombrelloni, tavoli, aspirafango, ecc.), oltre che dell'eventuale bar/punto ristoro (frigoriferi e attrezzature varie), dovranno essere messi a disposizione dal Concessionario dell'impianto.

Prima della consegna al Concessionario sarà cura dell'Amministrazione Comunale:

➔ far pulire e riempire le vasche natatorie (vasca adulti e vasca bambini);

- effettuare una accurata pulizia delle strutture in muratura (spogliatoi piscina e tennis/campo polivalente, zona da adibire eventualmente a bar/laboratorio per punto ristoro);
- manutenzioni ed interventi di adeguamento strutturale richiesti dall'AUSL.

I locali, le vasche e l'area circostante la piscina, i due campi e i relativi spogliatoi, vengono consegnati al Concessionario arredati come risulta da inventario, nonché dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas, riscaldamento ed igienico-sanitario.

Nell'ambito dell'impianto, come da planimetria allegata, è identificato uno spazio (con antistante piccola distesa) che potrà essere destinato dal Concessionario ad uso bar e laboratorio, da utilizzarsi per ristoro dei fruitori dell'impianto stesso.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti sportivi, in particolare:

- Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951
- Circolare Ministero della Sanità n. 128 del 16.07.1971
- Circolare Ministero della Sanità n. 86 del 15.06.1972
- Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.96 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell'Accordo Stato – Regioni e PP.AA. del 16 gennaio 2003;
- Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, n. 1092 del 18.07.2005 – "Disciplina regionale: aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza ad uso natatorio";
- Norme UNI relative ai requisiti per il controllo e la gestione degli impianti natatori, in particolare le norme UNI EN 13451 e la norma UNI 10637; del 1997 e revisionata nel 2006;
- Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive e termali; documento di linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi G.U. n. 103 del 5.05.2000;
- Accordo del 16.01.2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;
- Provvedimento 13 gennaio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto «linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali» pubblica in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04.02.2005;
- "Linee guida recanti indicazioni ai laboratori di attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi" pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05.02.2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia 21 luglio 2008, n. 1115 "Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi", pubblicate nel B.U.R. n. 147 del 22.08.2008;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Il Concessionario dovrà conservare i registri delle verifiche periodiche a norma della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1092 del 18.07.2005 e fornire all'AUSL locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

Il Concessionario dovrà redigere apposito registro delle presenze, indicante il numero di presenze della stagione e consegnarlo al Comune a fine stagione, unitamente al Bilancio di gestione.

Il Concessionario non potrà cedere o subaffittare l'impianto avuto in gestione, come pure non potrà servirsi dei locali e degli spazi annessi per uso diverso da quello stabilito nella concessione.

Il Concessionario dovrà tenere costantemente i locali, gli arredi, tutto il materiale e l'area verde all'interno dell'impianto sportivo in uno stato di decoro, di perfetta pulizia e funzionalità.

Il Concessionario dovrà dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Dovrà sempre essere presente personale formato e pronto ad intervenire; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.

Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nella normativa in vigore per tutta la durata della contratto e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Il Concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la gestione è qui accordata.

Il Concessionario, per poter realizzare una conduzione economica dell'intero impianto sportivo, potrà:

- a. svolgere attività sportive a pagamento compatibili con l'impianto in gestione (ad esempio corsi di nuoto, acquagym, tennis, ecc.);
- b. consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo a terzi con priorità per i richiedenti residenti, se privati, o aventi sede, se Enti/Associazioni, nel Comune di Bagnolo in Piano, dietro corresponsione di una tariffa d'uso, in orari al di fuori di quelli di apertura al pubblico, concordati con l'Amministrazione Comunale.

Le tariffe d'uso per le attività di cui ai precedenti punti a. e b. saranno fissate dal Concessionario e comunicate all'Amministrazione Comunale. I proventi di dette attività saranno introitati direttamente dal Concessionario.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Bagnolo in Piano:

1. una relazione dettagliata della stagione sportiva, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:
 - numero di utenti singoli e di associazioni che hanno utilizzato l'impianto sportivo, sia in piscina che nei campi da tennis e polivalente;
 - ore di utilizzo da parte del Concessionario;
 - iniziative varie e manifestazioni effettuate;
 - descrizione dello stato della manutenzione generale ed elencazione degli interventi effettuati sia di manutenzione ordinaria che straordinaria;
2. il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio:
 - introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto,
 - apporti derivati dai servizi di supporto (es. servizio bar);
 - interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
 - numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
 - spese per utenze;
 - introiti connessi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza;
 - spese generali.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti.

ART. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano l'impianto le seguenti principali norme di comportamento:

- massima correttezza e diligenza nell'uso dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;
- divieto di introduzione nell'impianto di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;
- divieto di abbandono nei locali di indumenti ed oggetti personali e di altro tipo di materiale;
- divieto di utilizzo dell'impianto al di fuori degli orari autorizzati;
- divieto di svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate.

Qualora il Concessionario intendesse dotarsi di atti di regolamentazione interna per l'attività svolta nell'impianto di cui alla presente Capitolato, questi devono essere, prima della loro entrata in vigore, concertati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento dell'impianto, a salvaguardare l'integrità e la funzionalità dello stesso, a svolgere tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendano necessarie.

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in modo da garantirne la funzionalità, sia nel periodo di concessione che, alla riconsegna, alla scadenza dello stesso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati saranno comunicati al Comune (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano) che si riserva il diritto di effettuare periodiche visite di controllo.

L'Amministrazione Comunale (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano) può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. Nel caso di inadempienza, gli interventi potranno essere effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al Concessionario, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno subito. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del contratto.

In caso di interventi sugli impianti elettrici, idrico-sanitario o riscaldamento, dovrà essere fornita al Comune (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano) relativa eventuale certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento.

Per i fini di cui al comma 1, il Concessionario dovrà provvedere ai servizi di vigilanza e controllo, riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, alla pulizia e agli interventi edilizi necessari sull'impianto, arredi, attrezzature a servizio e pertinenze.

La conduzione dell'impianto deve essere fatta provvedendo alle seguenti attività quotidiane minime:

- pulizia delle vasche (fondo e pareti) con idonee macchine automatiche e a mano al fine di rimuovere interamente i materiali in sospensione e quelli di deposito;
- pulizia dei servizi igienici, delle docce, degli spogliatoi, del solarium, degli uffici, dei locali di passaggio e sosta, delle aree verdi.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto in orari e con frequenza tale, da non ostacolare la normale fruizione degli impianti.

Per il Concessionario, il servizio di vigilanza e controllo comprende:

- puntuale apertura e relativa chiusura dell'impianto negli orari prefissati;
- verifica della funzionalità, attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di ogni altro impianto tecnologico e di natura tecnica;
- verifica e controllo delle condizioni di agibilità e sicurezza generale nonché delle condizioni di fruibilità degli impianti e pertinenze concessi in gestione;
- predisposizione e sistemazione delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività;

- controllo sull'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza;
- verifica e tempestiva segnalazione al Comune e all'Unione Terra di Mezzo degli eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature e possibilmente dei relativi responsabili;
- sollecitare il pronto intervento degli organi competenti in caso di incendi, disordini o altre situazioni di emergenza.

L'impiego dei materiali, delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con la conformazione delle pavimentazioni, delle strutture e superfici in genere, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di tutti gli accessori necessari per la protezione e salvaguardia dell'operatore e dei terzi da eventuali infortuni, conformemente alle normative vigenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dai danni cagionati dal pubblico o da altri eventi organizzati dal Concessionario, sono riconducibili alla responsabilità del Concessionario, per cui agli stessi provvederà il medesimo, con spese a suo carico.

Al termine del contratto, il Concessionario provvederà alla messa in sicurezza contro il gelo ed il maltempo (saranno rimossi i liquidi dagli impianti, pannelli solari, boiler, filtri, contenitori, ecc...) e saranno ricoverati al riparo gli elementi mobili e movibili (scalette, reti, ecc...).

ART. 8 – SERVIZIO BAR

Il Concessionario potrà gestire un servizio bar all'interno dell'impianto sportivo, a complemento dell'attività di intrattenimento e svago. Tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente in materia. Il Concessionario potrà, altresì, far installare distributori automatici di alimenti e bevande. Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri.

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione. In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta, né nei confronti del Comune né nei confronti dell'eventuale successivo gestore.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, devono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'eventuale funzionamento del bar.

In deroga al successivo Art. 12, previa richiesta scritta da parte del Concessionario al Comune di Bagnolo in Piano e successivo consenso scritto dello stesso, è data facoltà al Concessionario di sub-appaltare il servizio di bar e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti dell'eventuale sub-appaltatore, per le necessarie autorizzazioni, oltre che trasmettere al Comune il contratto sottoscritto con lo stesso, per la verifica di cui all'Art. 17 del presente Capitolato (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Il Concessionario ed il sub-appaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

ART. 9 – PUBBLICITA'

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora o visiva, la pubblicità commerciale, sia all'interno che all'esterno degli spazi oggetto della concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e dell'apposito Regolamento Comunale.

In deroga al successivo Art. 12, previa richiesta scritta da parte del Concessionario al Comune di Bagnolo in Piano e successivo consenso scritto dello stesso, è data facoltà al Concessionario di sub-appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti dell'eventuale sub-appaltatore, per la necessaria autorizzazione, oltre che trasmettere al Comune il contratto sottoscritto con lo stesso, per la verifica di cui all'Art. 17 del presente Capitolato (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Il Concessionario ed il sub-appaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

ART. 10 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative al funzionamento degli impianti concessi: luce, acqua, riscaldamento, telefono, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, depurazione, disinfezione acque, polizze assicurative, l'ordinaria manutenzione delle strutture e delle aree di pertinenza, quanto necessario per la gestione integrale degli adempimenti discendenti dal DM 18.03.96 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Deliberazione della G.R.E.R. n. 1092 del 18.07.2005 e normative del settore, come indicato al precedente Art. 5.

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti burocratici per intestare a suo nome i relativi contatori di utenza per tutta la durata della gestione.

il Concessionario si obbliga inoltre a mantenere ed a far mantenere gli impianti, gli arredi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della gestione, in condizioni di perfetta funzionalità.

A tal fine, il Concessionario provvederà ad eseguire o far eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (come previsto al precedente Art. 7), nonché di manutenzione straordinaria, secondo le autorizzazioni e/o procedure concordate con il Comune e/o con l'Unione Terra di Mezzo, che si rendessero necessarie a causa di danni cagionati dal pubblico o da altri eventi organizzati dal Concessionario e, quindi, riconducibili a sua responsabilità.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi, con particolare riferimento alle piscine.

Non potranno essere apportate modifiche ed innovazioni all'impianto dato in gestione senza specifica autorizzazione formale del Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo.

ART. 11 – SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo assumeranno a proprio carico le spese inerenti la manutenzione straordinaria dell'impianto, ivi comprese quelle conseguenti ad adeguamenti normativi, purché non derivanti da danneggiamenti occorsi durante l'uso dell'impianto stesso da parte del Concessionario.

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresi quelli antincendio.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente le tariffe d'uso dell'impianto sportivo, mantenendo un livello tariffario contenuto, che consenta un accesso alle più ampie fasce di popolazione.

Durante gli orari di apertura al pubblico, il Concessionario ha l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle approvate dalla Giunta Comunale.

Dette tariffe saranno rimosse e gestite dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

Eventuali sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno possibili e a totale discrezione del Concessionario.

Le tariffe in vigore per la Stagione Estiva 2017 sono quelle indicate nella tabella di seguito riportata:

TARIFE PISCINA COMUNALE – Anno 2017		
Tipologia tariffa	Adulti	Bambini di età inferiore ad anni 14 Disabili
Giorni feriali <i>dalle 10.00 alle 18.30</i>	€ 6,00	€ 4,00
Sabato – Domenica – Prefestivi – Festivi <i>dalle 9.30 alle 19.00</i>	€ 8,00	€ 5,00
Fasce orarie scontate <i>solo nei giorni feriali: dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 17.00 alla chiusura</i>	€ 3,50	€ 3,50
Abbonamento 10 ingressi	€ 45,00	€ 35,00
Abbonamento 10 ingressi in fascia oraria scontata <i>solo nei giorni feriali: dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 17.00 alla chiusura</i>	€ 30,00	-----
Abbonamento Stagionale (1 persona) <i>valido tutti i giorni, anche festivi, di apertura in orario al pubblico è individuale e nominale</i>	€ 150,00	€ 150,00
Tutte le tariffe si intendono Iva inclusa		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresso gratuito per i bambini sino a 3 anni di età; 2. Ingresso scontato di € 1,00 per gli adulti over 60; 3. Ombrellone e poltroncine gratuite; 4. I bambini di età sino a 9 anni devono essere accompagnati da un adulto durante la permanenza all'interno dell'impianto. 		

TARIFE CAMPO DA TENNIS – Anno 2017			
Tipologia tariffa	Singolo	Doppio	Notturmo
Adulti	€ 8,00	€ 10,00	+ € 2,00
Bambini di età inferiore ad anni 14 <i>L'utilizzo dei campi dei bambini under 14 è limitato alle fasce orarie del mattino e del pomeriggio</i>	€ 4,00	€ 6,00	-----

Tutte le tariffe si intendono Iva inclusa

TARIFFE CAMPO POLIVALENTE – Anno 2017
--

€ 35,00 orarie

Tutte le tariffe si intendono Iva inclusa

ART. 15 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Per il periodo della presente concessione il valore stimato della concessione, per il periodo di vigenza della stessa, risulta essere pari ad € 60.300,00 (Iva esclusa), calcolato secondo quanto previsto dall'Art. 167 del D.Lgs. 50/2016.

Detto valore è stato calcolato come segue:

- media degli introiti derivanti dalle tariffe d'uso dell'impianto sportivo delle ultime quattro stagioni estive (2013-2014-2015-2016), comunicati dai precedenti gestori dell'impianto sportivo;
- importo dell'eventuale canone di sublocazione del bar, determinato sulla base di analisi di mercato in ambiti territoriali omogenei;
- importo del corrispettivo erogato dal Comune di Bagnolo in Piano per consentire al Concessionario il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in una stagione intermedia tra condizioni ottimali e condizioni pessime.

ART. 16 – IMPORTO A BASE D'ASTA – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'importo a base d'asta è pari ad € 8.196,00 (Iva esclusa). corrispondente al corrispettivo messo a disposizione dal Comune di Bagnolo in Piano, per consentire al Concessionario il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in una stagione intermedia tra condizioni ottimali e condizioni pessime.

L'importo effettivo del contratto sarà quello risultante dal ribasso sulla somma a base di gara.

Detto importo sarà liquidato al termine della concessione, dopo il ricevimento della relativa fattura, che dovrà essere emessa dal Concessionario in forma elettronica, ai sensi del D.M n. 55 del 3 aprile 2013. Contestualmente all'emissione della fattura dovrà essere inviata al Comune di Bagnolo in Piano la documentazione di cui all'Art. 5, punti 1. e 2., che di seguito brevemente si ricorda:

- una relazione dettagliata della stagione sportiva, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto;
- il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite.

La liquidazione sarà effettuata, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (purché corredata dalla documentazione di cui sopra), ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 192/2012, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'Art. 4, comma 3 del DPR 207/2011.

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà partecipare al finanziamento di particolari attività, attinenti l'impianto sportivo affidato in gestione, che rivestano un carattere di pubblica utilità sociale.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione saranno registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3. Il Concessionario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Il Concessionario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, che nel caso specifico, è previsto unicamente per l'esercizio del servizio di bar e quello della pubblicità commerciale, si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18 – VIGILANZA SULL'USO DELL'IMPIANTO

L'Amministrazione Comunale e/o l'Unione Terra di Mezzo si riservano la facoltà di vigilare sull'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori.

L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo non implica, in alcun modo, la responsabilità dell'Ente nell'uso degli impianti sportivi affidati in gestione, delle attrezzature e degli accessori; responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario o sugli altri soggetti che, in quanto autorizzati, utilizzeranno gli impianti medesimi.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario (di cui all'Art. 5, punto b.), quest'ultimo è comunque tenuto a vigilare e a controllare il corretto uso del medesimo, degli arredi e delle attrezzature.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni altro diritto che spetti al Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo, il Concessionario e chiunque altro, a termini del presente atto, sia ammesso a fruire dell'impianto, deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti organi comunali preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni comunali.

In caso di ordine impartito a soggetto diverso dal Concessionario, quest'ultimo dovrà collaborare in modo pieno ed incondizionato con i competenti organi comunali rendendosi parte attiva per l'ottemperanza dell'ordine stesso.

ART. 19 – DEPOSITO E CUSTODIA DEGLI ATTREZZI

Il Concessionario adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi ed altro materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello di altri soggetti fruitori.

In ogni caso il Comune di Bagnolo in Piano e/o l'Unione Terra di Mezzo non rispondono per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l'utilizzo dell'impianto.

ART. 20 – REQUISITI DEL PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale che verrà messo a disposizione dal Concessionario dovrà essere adeguatamente preparato ed idoneo per le mansioni assegnate. In particolare, il personale destinato al servizio di Assistenza Bagnanti dovrà essere in possesso del brevetto di salvamento legalmente riconosciuto. Al momento della sottoscrizione del contratto il Concessionario dovrà presentare l'elenco degli addetti, le relative mansioni e inquadramento professionale e copia dei brevetti di salvamento rilasciati dai competenti enti.

Il personale assunto alle dipendenze del Concessionario non assume alcun tipo di rapporto nei confronti del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.

Per il personale dipendente, il Concessionario si impegna a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di eventuali dipendenti e/o collaboratori sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga a qualsiasi eventuale diversa disposizione normativa e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo e di ogni indennizzo.

Il suddetto personale, ancorché volontario, dovrà aver cura di accertarsi, al termine del servizio, che tutti gli accessi siano chiusi e le luci spente.

Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza, su semplice richiesta del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.

Il Concessionario è tenuto a curare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) ed assume ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune di Bagnolo in Piano trasmetterà al Concessionario il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano (approvato con deliberazione di G.C. n. 116 del 30.12.2013).

Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti (dipendenti, incaricati, collaboratori, ecc.) che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Bagnolo in Piano. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto.

ART. 21 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Concessionario esonera il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte.

Allo stesso modo, il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo sono esonerati da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall'attività o dall'utilizzo da parte di altri soggetti fruitori dell'impianto.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo, risultassero causati da personale del Concessionario stesso, il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.

Il Concessionario si vincola a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale e/o l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al Concessionario medesimo.

Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, deve provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. riguardante l'impianto, le attrezzature oggetto della concessione per la propria attività, nonché per l'uso dello stesso impianto da parte dei terzi fruitori, complessivamente per un minimale di € 1.000.000,00.

Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi danno all'impianto causato direttamente o da altri soggetti fruitori.

ART. 22 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.11 del 2007, commi 3 e 4, possono partecipare alla gara:

- società e/o associazioni sportive e/o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
- Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- Consorzi di Associazioni/Società sportive.

Sono ammessi inoltre a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 34 comma 1, lettere d) ed e) del medesimo D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8 del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale, di cui al successivo Art. 23, devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

ART. 23 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione, prevista dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) iscrizione presso gli appositi registri del C.O.N.I. o presso i registri di cui all'art.4 della L.R.34/2002 se trattasi di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate o Federazione Sportive;
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della concessione o analogo registro professionale dello stato U.E. di residenza, se trattasi di società sportiva di capitali e/o di gestione impianti.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Almeno **una referenza bancaria** rilasciata da un istituto di credito operante negli stati membri della UE o un intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, dalla quale risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità . Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Aver svolto nell'arco dei tre anni antecedenti la presente gara (2014-2015-2016) la gestione di almeno un impianto natatorio pubblico o privato, ma comunque aperto al pubblico, regolarmente eseguito ed in assenza di contenzioso. La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi e del numero di utenti registrati per ogni anno.

Nel caso di **RTI/ConSORZI Ordinari/GEIE**, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito), oppure una delle imprese consorziate, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di **ConSORZI stabili/ConSORZI tra società cooperative di produzione lavoro/ConSORZI tra imprese artigiane**, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e professionali, è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'Art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di applicazione del soccorso istruttorio, di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, si applica una sanzione pecuniaria dell'1 per mille del valore stimato del contratto di concessione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.

Ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 24 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara prevede la pubblicazione di un Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e successiva procedura negoziata tra i candidati che hanno manifestato interesse a gestire il servizio oggetto della gara, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, poiché il servizio di che trattasi si configura come una "concessione di servizio" (in quanto comporta l'assunzione, da parte del Concessionario, del "rischio operativo" della stessa, per il fatto che la redditività della gestione dipende, quasi esclusivamente, dall'andamento, imprevedibile, delle condizioni climatiche della stagione) la procedura viene, altresì, espletata ai sensi dell'Art. 164 del precitato decreto.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del predetto D.Lgs. 50/2016.

La procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Reggio Emilia, la quale nominerà, secondo quanto previsto dall'Art. 77 del D.Lgs. 50/2016, apposita Commissione giudicatrice, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

OFFERTA TECNICA: **punteggio massimo 80 punti** **Q(i)**

OFFERTA ECONOMICA: **punteggio massimo 20 punti** **P(i)**

OFFERTA TECNICA

Q(i) Parametri di valutazione dell'Offerta Tecnica: MAX. PUNTI 80

La Commissione attribuirà il punteggio (fino al massimo di punti indicati) sulla base di apposita relazione tecnica, con criteri comparativi fra le offerte concorrenti.

La relazione tecnica, sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal titolare/legale rappresentante della Ditta concorrente, dovrà essere contenuta in un **massimo di 20 facciate** in times new roman corpo 12 o arial corpo 11. **Le parti eccedenti detto limite massimo non saranno valutate.**

Detti criteri comparativi sono i seguenti:

<p>A) PROGETTO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità operative della gestione ordinaria dell'impianto sportivo, specificando anche l'eventuale nuovo orario di apertura al pubblico che intende proporre (rispetto a quello indicato all'Art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto) ed il personale che intende utilizzare, indicando il numero di dipendenti e/o collaboratori che intende destinare al servizio oggetto della concessione, con quali mansioni ed a quale contratto di lavoro si intende fare riferimento e con quali qualifiche professionali. Dovrà altresì descrivere il piano di manutenzione, sia degli impianti che della struttura, indicando, in modo sintetico, le modalità e la tempistica delle manutenzioni.</p>	<p>Max 50 punti</p>	<p>Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che ha presentato il progetto migliore.</p>
<p>B) ATTIVITA' SPORTIVA, AL DI FUORI DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO, CHE IL CONCORRENTE INTENDE SVOLGERE</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le attività sportive che intende svolgere direttamente, specificando la tipologia di ciascuna attività, i destinatari, il numero di ore, i corsi che intende effettuare, ecc.....</p>	<p>Max 20 punti</p>	<p>Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che ha proposto il progetto di attività sportive migliore, più efficace ed innovativo.</p>
<p>C) EVENTUALI ULTERIORI ATTIVITA' DI NATURA SPORTIVA, RICREATIVA, FORMATIVA, SOCIALE CHE IL CONCORRENTE INTENDE REALIZZARE IN FAVORE DELLE SEGUENTI CATEGORIE: ANZIANI, DISABILI, GIOVANI</p> <p>I relativi progetti dovranno essere descritti in modo preciso e sintetico.</p>	<p>Max 10 punti</p>	<p>Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che ha proposto il miglior progetto di attività sportive, ricreative, formative e sociali rivolto alle categorie indicate.</p>

La Commissione di gara che procederà all'esame delle offerte tecniche, nel suo plenum, redigerà la graduatoria, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo

aggregativo-compensatore di cui “alle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” di ANAC del 28 aprile 2016, con la riparametrazione articolata nei seguenti elementi:

Detti criteri comparativi sono i seguenti:

Elemento	Punteggio massimo	Ambito	Elemento
PROGETTO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO	50	Offerta tecnica	Qualità
ATTIVITA' SPORTIVA, AL DI FUORI DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO, CHE IL CONCORRENTE INTENDE SVOLGERE	20	Offerta tecnica	Qualità
EVENTUALI ULTERIORI ATTIVITA' DI NATURA SPORTIVA, RICREATIVA, FORMATIVA, SOCIALE CHE IL CONCORRENTE INTENDE REALIZZARE IN FAVORE DELLE SEGUENTI CATEGORIE: ANZIANI, DISABILI, GIOVANI	10	Offerta tecnica	Qualità
TOTALE	80		

Il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula con riparametrazione:

$$Q(i) = A(i) + B(i) + C(i) ;$$

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

SUBCRITERIO A(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per
“Progetto di gestione ordinaria dell'impianto”

Punti 50

calcolato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 50 \cdot a(i) / a(\max)$$

dove:

A(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio A)

a(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio A)

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

SUBCRITERIO B(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per
“Attività sportiva, al di fuori della gestione ordinaria dell'impianto, che il concorrente intende svolgere”

Punti 20

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B(i) = 20 \cdot a(i) / a(\max)$$

dove:

B(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B)

b(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio B)

b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche

proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

**SUBCRITERIO C(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per
"Attività proposte dal concorrente"**

Punti 10

calcolato sulla base della seguente formula:

$$C(i) = 10 * c(i) / c(\max)$$

dove:

C(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C)

c(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio C)

c(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

Ogni commissario, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), B(i), C(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo, come sotto indicati. Dei giudizi attribuiti da ciascun commissario verrà fatta la media.

Si procederà alla riparametrazione una sola volta per ciascun sub criterio.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

Giudizio	Punteggio
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a concorrenti che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all'offerta tecnica, almeno il punteggio di 40 su 80.

L'offerta tecnica proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per il soggetto Il Concessionario e il mancato rispetto o la mancata attuazione di qualsiasi punto facente parte della propria offerta tecnica, costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.

OFFERTA ECONOMICA max punti 20/100

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla stazione appaltante, il ribasso percentuale che intendono applicare sull'importo posto a base di gara, corrispondente alla somma messa a disposizione dal Comune di Bagnolo in Piano, per consentire al Concessionario il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Sulla base del ribasso percentuale presentato, la stazione appaltante calcolerà l'offerta economica in valore numerico di ogni singolo concorrente.

Non sono ammesse offerte in aumento, né pari alla base di gara.

Il punteggio più alto (20 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggiore ribasso percentuale (massimo due decimali) sul prezzo posto a base di gara (€ 8.196,00 Iva esclusa). **Non saranno accettati ribassi in percentuali inferiori allo 0,1%**. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente equazione:

$$P(i) = Omi \times 20 / Oi$$

dove:

P(i) punteggio del singolo concorrente da valutare

Omi ribasso del concorrente da valutare

Oi ribasso migliore tra quelli pervenuti

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i), per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).

In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio, sia nella valutazione tecnica, che in quella economica, si richiederà ai concorrenti di presentare un'offerta migliorativa e successivamente si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali.

La Commissione Giudicatrice si riserva di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.

L'offerta economica deve essere presentata secondo lo schema che sarà inviato ai partecipanti.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (Art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016), prima della riparametrazione.

L'offerta anomala verrà determinata ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 25 – GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, presentare una garanzia, denominata **garanzia definitiva**, in conformità all'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
3. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei

servizi. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Comune o del Concessionario degli stati d'avanzamento nell'esecuzione dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento nell'esecuzione dei servizi o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della ditta per la quale la garanzia è prestata.

ART. 26 – SOPRALLUOGO

E' obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara, l'effettuazione di un sopralluogo, preliminare alla presentazione dell'offerta, dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione, al fine di prendere piena coscienza delle condizioni manutentive degli immobili e valutare le possibili offerte tecniche da proporre in sede di gara. **Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o altra persona munita di idonea documentazione in originale o in copia autenticata che legittimi la sua posizione (es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura speciale o generale), che dovrà essere esibita al funzionario competente.**

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo potrà essere compiuto da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con

l'Ufficio Sport del Comune di Bagnolo in Piano (Dott.ssa Enrica Marconi – Tel. 0522/951948 – E-mail marconi.enrica@comune.bagnolo.re.it) oppure con **l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo** (Geom. Roberto Ramolini - Tel. 0522/957444 – E-mail: ramolini.roberto@comune.bagnolo.re.it o ramolini.roberto@unioneterradimezzo.gov.it),

fino a dieci giorni prima della scadenza del bando di gara. La data e le modalità del sopralluogo saranno stabilite ad insindacabile giudizio del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo.

Del sopralluogo, sarà rilasciato un attestato in duplice copia, di cui una sarà consegnata al concorrente.

Sono ammessi alla gara i soggetti che abbiano ottenuto il relativo attestato di avvenuto sopralluogo, la cui copia dovrà essere allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta.

ART. 27 – PENALITA'

L'inadempienza anche ad una sola delle prescrizioni della presente Capitolato o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate produrrà l'applicazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Unione Terra di Mezzo, di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 1.000,00 per ciascuna violazione accertata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti del Concessionario.

L'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del c.p.c. , qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- cessazione dell'attività del Concessionario;
- prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato;
- chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, del servizio nel suo complesso, senza giustificato motivo;
- uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente Capitolato;
- ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato;
- produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale;
- contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario ;
- conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale, da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze;
- inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- applicazione di tariffe superiori a quelle fissate dalla Giunta Comunale;
- cessione, anche parzialmente, della gestione assunta, salvo quanto previsto dai precedenti Art.8 e 9;
- inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 20.

In tali casi l'Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata con posta certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 29 – RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno quindici giorni.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 30 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della gestione affidata.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 31 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Bagnolo in Piano e il Concessionario si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali relativi al Concessionario saranno trattati, anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, per i soli fini inerenti la presente procedura. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti il Concessionario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagnolo in Piano; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano. Gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Concessionario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà in esecuzione della gestione in oggetto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.); si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati, ad adempiere a quanto previsto dall'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dallo stesso Codice per la protezione dei dati personali; garantisce la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, compiendo le sole operazioni necessarie per adempiere alla gestione affidata e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente; si impegna ad adottare le eventuali specifiche istruzioni all'uopo impartite dal Comune di Bagnolo in Piano o, successivamente indicate, per il trattamento dei dati personali, ovvero ad integrare in tal senso le proprie procedure già in essere; si impegna a relazionare annualmente al Comune sulle misure di sicurezza adottate, nonché ad allertare l'Ente in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Il Concessionario si assume le funzioni di Responsabile del trattamento ed a tal fine si impegna a nominare un Responsabile, che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali; infine, il Concessionario riconosce al Comune il diritto di verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 32 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d'Appalto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nella Lettera Invito.

ART. 33 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Bagnolo in Piano ed il Concessionario si configura come appalto per la gestione di un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme di legge sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, non autenticata ed, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad Iva, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'Art.5, comma 2, del DPR 131/1986.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario.

Per quanto non regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ART. 34 – ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti:

Planimetria Impianto Sportivo – Inventario